

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **341/1985** (ECLI:IT:COST:1985:341)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **20/11/1985**; Decisione del **10/12/1985**

Deposito del **13/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11254**

Atti decisi:

N. 341

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 302 bis del 24 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento

civile vertente tra Papetti Pietro e Dei Soldinger Lea ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 maggio 1984 (pervenuta alla Corte il 2 febbraio 1985; comunicata l'8 giugno e notificata il 21 settembre successivi; pubblicata nella G.U. 155 bis del 3 luglio 1985 e iscritta al n. 85 R.O. 1985) nel giudizio nel quale Papetti Pietro ha spiegato opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso l'ordinanza 2 febbraio 1984, con la quale era stata convalidata la licenza per finita locazione, intimata dalla locatrice Dei Soldinger Lea nei confronti di Papetti Giovanni convenuto non comparso, il Pretore di Milano ha d'ufficio sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui consente al terzo opposizione avverso la sentenza res inter alios e non anche avverso l'ordinanza di cui all'art. 663 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Considerato che con sent. 7 giugno 1984 n. 167 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza 15 maggio 1984 dal Pretore di Milano (n. 85 R.O. 1985), dell'art. 404 c.p.c., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 167/1984 nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.